



Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Decreto federale

**che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo
tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento
della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi**

del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2
della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 2021²,
decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 12 dicembre 2012³ tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

1 RS 101
2 FF 2021 738
3 FF 2021 740

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021

Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale⁴

Art. 358

^{5sexies}. Cooperazione nell'ambito dell'Accordo PCSC

a. Confronto di dati dattiloscopici

¹ Tramite il confronto di sistemi d'informazione contenenti dati dattiloscopici nonché tramite lo scambio di informazioni secondo gli articoli 4 e 5 dell'Accordo PCSC⁵, la Confederazione e i Cantoni sostengono gli Stati Uniti d'America nella prevenzione e nell'investigazione di reati gravi di cui all'articolo 359.

² Conformemente all'articolo 9 dell'Accordo PCSC, il punto di contatto nazionale di ciascuno dei due Stati contraenti può confrontare, caso per caso, i dati dattiloscopici con i dati indicizzati dell'altro Stato contraente ai fini della prevenzione e dell'investigazione di reati gravi.

³ Nel confrontare i dati dattiloscopici va prestata particolare attenzione alle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui agli articoli 13–23 dell'Accordo PCSC.

Art. 359

b. Reati gravi

Per reati gravi ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 6 dell'Accordo PCSC⁶ s'intendono:

- a. gli atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; e
- b. i reati di cui agli articoli seguenti:
 1. CP: articoli 111–114, 116, 122, 124, 136, 139, 140, 143, 143^{bis}, 144, 144^{bis}, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 150, 155, 156, 160, 179^{bis}, 179^{novies}, 181, 181^a, 182 capoversi 1, 2 e 4, 183–185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 195 lettera a, 196, 197 capoversi 1, 3, 4 e 5, 221, 223, 224, 226, 226^{bis}, 226^{ter}, 227, 228, 233, 234, 240–244, 245, 246,

⁴ RS 311.0

⁵ Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 358 cpv. 1

- 247, 248, 250, 251–253, 255, 258–260^{bis}, 260^{ter}, 260^{quater},
260^{quinqies}, 260^{sexies}, 264, 264^a, 264^b–264^j, 271, 305^{bis},
307, 317 numero 1 e 322^{ter}–322^{septies},
2. legge federale del 25 settembre 2015⁷ sulle attività informative: articolo 74,
 3. legge federale del 12 dicembre 2014⁸ che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate: articolo 2,
 4. legge federale del 16 dicembre 2005⁹ sugli stranieri e la loro integrazione: articolo 116 capoversi 1 lettere a, a^{bis} e c e 3,
 5. legge del 3 ottobre 1951¹⁰ sugli stupefacenti: articoli 19 capoversi 1 e 2, 19^{bis}, 20 e 21,
 6. legge del 20 giugno 1997¹¹ sulle armi: articolo 33 capoversi 1 e 3,
 7. legge federale del 19 dicembre 1986¹² contro la concorrenza sleale: articolo 23,
 8. legge federale del 21 marzo 2003¹³ sull'energia nucleare: articoli 88–91,
 9. legge del 19 dicembre 2003¹⁴ sulle cellule staminali: articolo 24 capoversi 1–3,
 10. legge del 18 dicembre 1998¹⁵ sulla medicina della procreazione: articoli 32 e 34,
 11. legge dell'8 ottobre 2004¹⁶ sui trapianti: articolo 69 capoversi 1 e 2,
 12. legge del 20 giugno 2003¹⁷ sul trasferimento dei beni culturali: articoli 24–29,
 13. legge del 28 agosto 1992¹⁸ sulla protezione dei marchi: articoli 61 capoverso 3, 62 capoverso 2, 63 capoverso 4 e 64 capoverso 2,
 14. legge del 5 ottobre 2001¹⁹ sul design: articolo 41 capoverso 2,

- 7 RS 121
- 8 RS 122
- 9 RS 142.20
- 10 RS 812.121
- 11 RS 514.54
- 12 RS 241
- 13 RS 732.1
- 14 RS 810.31
- 15 RS 810.11
- 16 RS 810.21
- 17 RS 444.1
- 18 RS 232.11
- 19 RS 232.12

15. legge del 9 ottobre 1992²⁰ sul diritto d'autore: articoli 67 capoverso 2 e 69 capoverso 2,
16. legge del 25 giugno 1954²¹ sui brevetti: articolo 81 capoverso 3,
17. legge del 7 ottobre 1983²² sulla protezione dell'ambiente: articolo 60 capoverso 1,
18. legge federale del 24 gennaio 1991²³ sulla protezione delle acque: articolo 70 capoverso 1,
19. legge federale del 22 marzo 1991²⁴ sulla radioprotezione: articoli 43 e 43a capoverso 1,
20. legge del 21 marzo 2003²⁵ sull'ingegneria genetica: articolo 35 capoverso 1.

Art. 360

c. Punto
di contatto
nazionale

¹ Fedpol è il punto di contatto nazionale di cui agli articoli 9 e 12 dell'Accordo PCSC²⁶.

² In qualità di punto di contatto, fedpol assolve segnatamente i seguenti compiti:

- a. esegue il confronto con i dati dattiloscopici (art. 3–5 dell'Accordo PCSC) contenuti nei sistemi d'informazione sui dati dattiloscopici degli Stati Uniti d'America;
- b. verifica le corrispondenze ottenute in seguito a un confronto nel sistema d'informazione sui dati dattiloscopici degli Stati Uniti d'America;
- c. trasmette agli Stati Uniti d'America i dati personali e, su richiesta e per quanto il diritto svizzero lo preveda, ulteriori informazioni disponibili;
- d. trasmette agli Stati Uniti d'America conformemente all'articolo 12 dell'Accordo PCSC, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali e non personali ai fini della prevenzione di reati gravi e di attività correlate al terrorismo.

20 RS 231.1

21 RS 232.14

22 RS 814.01

23 RS 814.20

24 RS 814.50

25 RS 814.91

26 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 358 cpv. 1

d. Autorità
autorizzate
a richiedere
un confronto

Art. 361

Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, un confronto secondo l'articolo 360 capoverso 2 lettera a:

- a. fedpol;
- b. il Ministero pubblico della Confederazione;
- c. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.

2. Legge del 20 giugno 2003²⁷ sui profili del DNA

Art. 1 cpv. 1 lett. e

¹ La presente legge disciplina:

- e. lo scambio transfrontaliero di dati nell'ambito dell'Accordo PCSC²⁸.

Art. 13b Accesso al sistema d'informazione nell'ambito dell'Accordo PCSC

¹ Tramite il confronto di profili del DNA contenuti nei sistemi d'informazione nonché tramite lo scambio di informazioni secondo gli articoli 6 e 7 dell'Accordo PCSC²⁹, la Confederazione e i Cantoni sostengono gli Stati Uniti d'America nella prevenzione e nell'investigazione di reati gravi di cui all'articolo 359 CP³⁰.

² Il punto di contatto nazionale degli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 9 dell'Accordo PCSC può confrontare, caso per caso, i profili del DNA con i dati indicizzati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 ai fini della prevenzione e dell'investigazione di reati gravi.

³ Per prevenire e investigare su un reato grave, il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 360 capoverso 1 CP confronta su richiesta un profilo del DNA con i dati indicizzati nel corrispondente sistema d'informazione degli Stati Uniti d'America.

⁴ Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, un confronto secondo il capoverso 3:

- a. fedpol;
- b. il Ministero pubblico della Confederazione;
- c. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.

²⁷ RS 363

²⁸ Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

²⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1 lett. e

³⁰ RS 311.0

⁵ Nel confrontare un profilo del DNA va prestata particolare attenzione alle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui agli articoli 13–23 dell'Accordo PCSC.

